



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE BONIFICHE E AUTORIZZAZIONI RIFIUTI

Responsabile di settore: RAFANELLI ANDREA

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 8172 del 13-06-2017

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 877 - Data adozione: 28/01/2019

Oggetto: Rimateria S.p.A., gestore della discarica sita in località Ischia di Crociano in Comune di Piombino - Provvedimento di Diffida ad adempiere alla presentazione di adeguate ed idonee garanzie finanziarie secondo le disposizioni di cui alle DGRT n. 743 del 02/08/2012, n.535 del 01/07/2013 e n. 751 del 09/09/2013. Posticipo termini consegna documentazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 29/01/2019

Numero interno di proposta: 2019AD001158

IL DIRIGENTE

VISTI

- la vigente normativa statale e regionale in materia di procedimento amministrativo, di cui rispettivamente alla L. 07 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.; la L.R. 23 luglio 2009, n. 40 *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”* e s.m.i.;
- la vigente normativa statale e regionale in materia di attribuzione delle competenze, e in particolare: la L. 07 aprile 2014, n. 56 e s.m.i. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*; la L.R. 03 marzo 2015, n. 22 recante *“Riordino delle funzioni provinciali attuazione della Legge 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”*; la L.R. 5 febbraio 2016, n.9 *“Riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 70/2015, 82/2015 e 68/2011”*; la DGRT n. 121 del 23 febbraio 2016 *“Subentro nei procedimenti ai sensi dell'art. 11 bis, comma 2 della LR 22/2015 in materia di autorizzazioni ambientali.”*;
- la vigente normativa in materia di discariche, ed in particolare: il D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche”* i cui requisiti, secondo quanto previsto dall'art. 29-bis, comma 3) del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., ai fini dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per le discariche, rappresentano le migliori tecnologie disponibili fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT);

VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante *“Norme in materia ambientale”*; in particolare l'art. 29-decies che disciplina l'inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o l'esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'art. 29-quattordicesimo, e prevede che l'autorità competente proceda, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, secondo la gravità dell'infrazione:

- lett. a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui (fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia) devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- lett. b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;

CONSIDERATA la Circolare del “Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare” prot. n. 0022295GAB del 27/10/2014 *“Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia I.P.P.C., recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/06, alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014”*, con la quale il citato Ministero chiarisce come con l'espressione “situazioni” di cui all'art. 29-decies, comma 9, lett. b) sopra richiamato è riferita al caso in cui si manifestino situazioni “di immediato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute umana”;

VISTA la L. 20 novembre 2017, n. 167 recante *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017. (17G00180) (GU n.277 del 27-11-2017)”*, ed in particolare l'art. 18 c. 1 lettera a) che ha disposto la modifica dell'art. 29-decies, comma 9, lettera b) che disciplina la diffida e contestuale sospensione dell'attività;

VISTA la L.R. 18 maggio 1998, n. 25, “*Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.*”;

VISTE la D.G.R.T. 06 agosto 2012, n. 743: “*Art. 19, comma 2 bis della L.R. 25/1998 e successive modifiche e integrazioni: approvazione deliberazione per la definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti*”; e la D.G.R.T. 01 luglio 2013, n. 535 recante “*Definizione delle forme e modalità relative alle garanzie finanziarie da prestare per le autorizzazioni alla realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti – Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2012, n. 743*” come modificata dalla D.G.R.T. del 09/09/2013, n. 751

PREMESSO che la soc. Rimateria spa (PIVA/CF 01160290498) è il gestore della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano;

VISTI i seguenti atti:

- l’autorizzazione integrata ambientale n. 278 del 30/10/2007 e n. 189 del 09/12/2011, rilasciate dalla Provincia di Livorno a favore di ASIU Spa;
- il DD n. 13085 del 06/12/2016 di voltura dei succitati atti a Rimateria spa;
- la DGRT n. 761 del 01/08/2016 di modifica sostanziale dell’AIA n. 189/2011, notificata con nota n. 325081 del 09/08/2016;
- presa d’atto di modifica non sostanziale propria comunicazione prot.n.384134 del 03/08/2017;

che autorizzano la soc. Rimateria alla realizzazione e all’esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Piombino, loc. Ischia di Crociano;

PRESO ATTO che ad oggi le garanzie finanziarie prestate dalla Società Rimateria SpA a favore della Regione Toscana, sono le seguenti:

- polizza nr. 23331304 della Finworld SpA per € 4.487.365,16 in corso di validità dal 06/06/2018 al 09/12/2025 con proroghe annuali a partire dal 10/12/2025 per la gestione operativa;
- polizza nr. 23331309 della Finworld SpA per € 388.894,96 con validità dal 06/06/2018 al 31/08/2019 con proroghe annuali a partire dal 01/09/2019 per la post gestione;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 531231 del 21/11/2018 è stato comunicato a Rimateria SpA la conclusione dell'accertamento istruttorio, che ha confermato che la Finworld Spa alla luce delle sentenza del TAR Lazio n. 10918/2017 e dell'ordinanza del Consiglio di Stato Sez. VI, n. 3424 del 20/07/2018, non è soggetto idoneo alla stipula di garanzie finanziarie a favore della pubblica amministrazione e che, entro 10 gg dal ricevimento della citata nota, in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo di presentazione di adeguata ed idonea garanzia finanziaria, sarebbe stato emanato specifico provvedimento di diffida ad ottemperare ai sensi dell'art. 29-decies, c.9 lett.a), del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

ACCERTATO che, in risposta alla succitata corrispondenza, alla data entro il quale il gestore avrebbe dovuto trasmettere ufficialmente le nuove garanzie in sostituzione di quelle emesse, ovvero entro il giorno 01/12/2018, nessun riscontro a quanto richiesto da questo Settore è pervenuto al protocollo della Regione Toscana da parte di Rimateria SpA;

CONSIDERATO il Decreto Dirigenziale n.19197 del 04/12/2018 con il quale è stato disposto il provvedimento di diffida ad adempiere entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso all'obbligo di trasmissione di adeguata ed idonea garanzia finanziaria per le motivazioni e con le condizioni in esso specificate;

VISTA la bozza n. 12184 di polizza fideiussoria per la gestione operativa e la bozza n. 121296 di polizza fideiussoria per la gestione post operativa emesse entrambe da ArgoGlobal in data 03/12/2018 e trasmesse da Rimateria S.p.A a Regione Toscana con nota prot. n. 552755 del 05/12/2018;

RILEVATE le seguenti criticità nelle sopracitate bozze fideiussorie:

- i testi risultano non conformi allo schema di polizza assicurativa pubblicato sul sito della Regione Toscana;
- l'importo della garanzia riguardante la gestione operativa non tiene conto dei costi di gestione necessari alla chiusura dell'impianto, come previsto all'art. 12 del Dlgs 36/2003 e dalla DGRT 743/2012 e s.m.i.;
- la scadenza della garanzia riguardante la gestione post operativa non è stata prestata per tutta la durata prevista dalla normativa, secondo piani almeno quinquennali, rinnovabili;

PRESO ATTO dell'istanza di proroga del termine di adempimento da parte di Rimateria S.p.A., pervenuta agli atti della Regione Toscana con prot. n. 563645 del 12/12/2018, e così come di seguito motivata: *“ le criticità rilevate da Regione Toscana richiederanno per la Società un impiego di risorse professionali relative alle operazioni di calcolo, e un consistente impegno economico, comportando il reperimento e l'esborso di somme significativamente maggiori da caricare sul costo delle polizze”*;

VISTA la nota prot. 582243 del 27/12/2018 con la quale la società Rimateria S.p.A ha trasmesso le bozze definitive emesse da ArgoGlobal delle polizze nr. 12184 per la gestione operativa e nr. 12296 per la post gestione, nonché copia della contabile attestante il pagamento del premio delle stesse, e con la quale ha comunicato che *“la richiesta di integrazione dell'importo totale da assicurare, in ragione dei costi di gestione relativi alla chiusura dell'impianto, necessita di un ulteriore periodo di tempo, a causa sia del sensibile incremento della somma da garantire, sia della necessità di nuove trattative ed istruttorie con il soggetto garante”*;

CONSIDERATA la lettera dello Studio Legale Associato Volpe – Monaco – Bedini di Pisa, pervenuto agli atti regionali con prot. n. 20710 del 16/01/2019, con la quale il legale rappresentante della Società Rimateria S.p.A. chiede alla competente Dirigenza regionale la concessione di una proroga del termine di adempimento prescritto al 28 febbraio 2019 premettendo che:

“- il 27/12/2018 la Rimateria Spa riceveva conferma tramite l'intermediario NGL Insurance Broker che l'emissione degli originali da parte della ArgoGlobal, sarebbe avvenuta nei primi giorni dell'anno.

- Ad oggi, del tutto inaspettatamente e senza alcuna valida motivazione la società ArgoGlobal non ha provveduto ad emettere l'originale sottoscritto delle due polizze fideiussorie.

- Attraverso comunicazioni intercorse con l'intermediario NGL è stato riferito a Rimateria che ArgoGlobal non potrebbe allo stato emettere gli originali per questioni procedurali interne alla Compagnia”.

RITENUTO che i ritardi dovuti alla presentazione di nuove garanzie in sostituzione di quelle rilasciate da Finworld SpA, non sono da imputare alla società Rimateria SpA, per i motivi sopra espressi;

RILEVATO che i documenti di garanzia a favore di Regione Toscana, emessi dalla ArgoGlobal, sono stati sottoscritti per accettazione dalla Rimateria SpA in data 20/12/2018 e che quest'ultima, nel contempo, ha provveduto ad effettuare il bonifico alla citata Compagnia assicurativa per il pagamento del premio polizze fideiussorie a garanzia degli obblighi di gestione e post gestione della discarica in località Ischia di Crociano – Piombino (LI);

CONSIDERATO che le garanzie richieste dal DD n.19197 del 04/12/2018, in sostituzione di quelle rilasciate da Finworld ritenute non valide per i motivi in esso espressi, sono a complemento ed integrazione delle seguenti garanzie già prestate dall'allora gestore della discarica, ASIU SpA poi volturate in data 01/09/2016 a favore di Rimateria SpA:

- per la gestione operativa - fideiussione nr. 03400624.566 emessa da INA Assitalia per un importo garantito di 11.996.162,39 con validità dal 30/06/2009 al 30/10/2014, prorogata fino al 09/12/2019 con appendice per variazione contratto nr.360.618 emessa da GENERALI INA Assitalia che ne riduce anche il capitale assicurato a 2.694.119,00 ;
- per la post gestione - fideiussione nr. 03400653.763 emessa da GENERALI INA Assitalia per un importo garantito di 3.148.161,00 con validità dal 31/08/2014 al 31/08/2019;

RITENUTO perciò che l'attività di Rimateria Spa, per la discarica di Ischia di Crociano, è comunque in parte garantita dalle sopracitate polizze fideiussorie che dovranno essere adeguate negli importi a garanzia della Regione Toscana dalla presentazione delle nuove fideiussioni oggetto di proroga;

VALUTATA la possibilità quindi di accordare ulteriori 30 giorni lavorativi di consegna per presentazione ufficiale dei documenti di garanzia da prestare a favore di Regione Toscana, stante lo stato avanzato del processo di rilascio delle stesse;

CONSIDERATO che la sospensione dell'attività in questa fase del processo, risulterebbe misura ingiustificata di fronte all'imminente ottemperanza all'atto di diffida emanato, oltre al rilevante danno economico che produrrebbe al gestore creando ulteriori probabili complicanze per il completamento del rilascio delle garanzie richieste;

VISTO il decreto del Dirigente della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015 ad oggetto "*Organizzazione Direzione Ambiente ed Energia*" con cui sono state definite declaratorie e competenza dei Settori della Direzione anche a seguito del riassetto istituzionale di cui alla lr n. 22/2015 che ha determinato il nuovo assetto della Direzione a partire dal 1 gennaio 2016;

DICHIARATA l'assenza di conflitto di interessi da parte del Dirigente sottoscrittore, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190;

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa e qui riportati ad ogni effetto:

1. di ACCORDARE 30 giorni lavorativi, a partire dalla data della scadenza dei termini previsti al punto 1 del Decreto n. 19197 del 04.12.18 e cioè a partire dal 21.01.2019;
2. di CONFERMARE tutto quant'altro previsto dal Decreto Dirigenziale 19197 del 04.12.18;
3. di PRECISARE, in ottemperanza di quanto prescritto dagli artt. 4 e 5 della Legge 241/1990 e s.m.i., che:
 - l'unità organizzativa competente per il procedimento di cui al presente atto amministrativo è il Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana, con sede in Via di Novoli, 26 Firenze;
 - la responsabilità del procedimento è assegnata al Dirigente dott. Ing. Andrea Rafanelli;

4. di TRASMETTERE copia del presente atto a:

- Rimatera S.p.A.
- Comune di Piombino
- Dipartimento ARPAT di Piombino Elba
- Dipartimento ARPAT di Livorno

Il presente atto, esecutivo dal giorno stesso della sua adozione, esplica i suoi effetti a far data dalla notifica al soggetto interessato, che si intende assolta con la trasmissione tramite Pec;

Si avverte che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR nei termini di legge, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per soli motivi di legittimità nel termine di 120 giorni dalla data di notifica, comunicazione o piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE